



Firma dei membri del Consiglio Direttivo:

Carolina Amelio Presidente

Carolina Amelio

Patrizia Ponziani Segretaria

Patrizia Ponziani

Marco Filipe de Jesus Tesoriere

Marco Filipe de Jesus

Antonio Amelio Consigliere e Responsabile del laboratorio solidale

Antonio Amelio

Marina Ponziani Consigliera e Responsabile del CaroAnto shop

Marina Ponziani

Alfredo Donati Consigliere Ricerca Fondi e Coordinatore Soci

Alfredo Donati

Veronica Poce Consigliera

Veronica Poce

Francesco Bei Consigliere

Francesco Bei

Arianna Ciprelli Consigliera

Arianna Ciprelli

Viola Nucci Consigliera

Viola Nucci

Serena Stronati Consigliera

Serena Stronati

Allegato A: Statuto

Lele del Roma
Pirella



**STATUTO DEL CENTRO DI SOSTEGNO SENZA SCOPO DI LUCRO
DENOMINATO**

“CAROANTO AMELIO ONLUS”

In data 7 novembre 2022 ed in procinto di essere iscritti al RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore) vengono apportate le seguenti modifiche allo Statuto: denominazione dell'associazione da CaroAnto Amelio Onlus a CaroAnto Amelio APS (Associazione di Promozione Sociale); la sede Legale viene trasferita da Via delle Benedettine, 49/a 00135 Roma, a Via Orsa Maggiore, 31. Montelarco 00068 Roma; il Consiglio Direttivo viene ampliato con nuovi consiglieri.

**STATUTO DEL CENTRO DI SOSTEGNO SENZA SCOPO DI LUCRO
DENOMINATO**

“CAROANTO AMELIO APS”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita in data 01 maggio 2014 un'Associazione apartitica, aconfessionale, denominata “CaroAnto Amelio Onlus”. In data 7 novembre 2022 durante la riunione straordinaria del Consiglio Direttivo, verrà confermato quanto proposto all'Assemblea dei Soci del 24 settembre 2022, pertanto verrà modificata e denominata “CaroAnto Amelio – A.P.S.”. L'associazione è operante senza fini di lucro. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata della presente associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Attività (scopo ed oggetto)

1. L'associazione, che persegue esclusive finalità di solidarietà sociale nel settore sociosanitario, principalmente propone e realizza progetti che supportano la crescita, l'autonomia e l'integrazione sociale di persone con disabilità sensoriale (sordocieche) e/o con pluridisabilità. Inoltre, realizza progetti di sostegno psicologico ai fratelli degli stessi in collaborazione con le rispettive famiglie.

In particolare, per la realizzazione degli obiettivi così individuati, l'associazione può:

- a) organizzare attività di gruppo rivolte a facilitare l'introspezione personale, le relazioni tra fratelli e le dinamiche familiari in presenza di un bambino disabile;
- b) organizzare attività rivolte a singoli bambini e ragazzi finalizzate a farne crescere la reale autonomia nella relazione con sé stessi, con gli altri e nelle attività ricreative;
- c) organizzare attività di intervento precoce per bambini con disabilità visiva, uditiva o con pluridisabilità;
- d) organizzare attività di formazione specifica per le famiglie al fine di agevolare il percorso di autonomia dei propri figli;
- e) organizzare iniziative ricreative finalizzate all'animazione del tempo libero delle persone disabili e delle loro famiglie, con attenzione specifica alle modalità di integrazione ed interazione con le realtà circostanti;
- f) favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra le famiglie e con operatori specializzati nel supportare l'autonomia nei suoi diversi settori;
- g) organizzare iniziative volte al supporto emotivo e psicologico per i genitori di bambini/ragazzi disabili, anche al fine di sostenere e agevolare l'inserimento del bambino/ragazzo nel tessuto sociale, mediante il confronto con operatori specializzati nel settore;



- h) costituire un centro di ricerca ai fini di procurare informazioni riguardanti la disabilità in genere e informazioni riguardanti i diritti delle persone disabili e delle loro famiglie richiedendo la consulenza di persone specializzate;
 - i) pubblicare dispense, riviste, articoli, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse specifico;
 - j) organizzare attività specifiche tramite personale qualificato al fine di sostenere il benessere generale passando attraverso il benessere corporeo – attività musicali, attività sportive, posture e massaggio basale (quest'ultimo rivolto a bambini con disabilità motoria).
2. Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni – anche di volontariato – e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.
3. Nello svolgimento delle proprie attività, l'associazione, potrà avvalersi dell'azione dei Soci e di quanti in modo volontario, offriranno la loro collaborazione; dell'opera di propri dipendenti e consulenti; dei contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno.
4. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 3 – Soci

Possono divenire Soci tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche; le persone che si impegnano a rispettare lo statuto, a condividerne gli scopi, a cooperare concretamente alla loro realizzazione e che fruiscono dei servizi della stessa. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione verrà comunicato all'interessato. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi Soci, in caso di rifiuto il Consiglio non è tenuto a rendere nota la motivazione.

Art. 4 – Procedura di ammissione dei Soci

Al momento dell'ammissione, il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota sociale. La quota associativa da versarsi con bonifico bancario o postale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno è per ogni membro di una famiglia di 25,00 euro per il primo membro, di 20 euro per il secondo e di 15 euro per il terzo o più figli, mentre per il singolo sostenitore è di euro 25. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il numero di soci è illimitato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei Soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e consegnata brevi manu o inviata tramite e-mail e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 5 – Diritti o obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto:

041132



- a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- b) di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- c) di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- d) di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- e) di esaminare i libri sociali;
- f) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

2. I soci sono obbligati:

- a) a rispettare le norme del presente statuto;
- b) a pagare la quota sociale nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- d) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e a prestare nei

modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 6 – La perdita della qualifica di Socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- a) dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Presidente; tale recesso dovrà decorrere dalla data della comunicazione del Socio. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli organi associati da parte del Consiglio Direttivo;
- b) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) esclusione per morosità del socio nel pagamento della quota associativa annuale o per svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'associazione, o per persistenti violazioni degli obblighi statuari. La decadenza per morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario qualora durante tale periodo il socio non abbia provveduto al versamento della quota associativa. L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- d) sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- e) decesso o perdita della capacità di agire.

Art. 7 – Le risorse economiche

- 1. Le risorse economiche e finanziarie delle associazioni provengono da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) erogazioni liberali degli associati o dei terzi;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) attività marginali di carattere commerciale;
 - f) eredità, donazioni e lasciti testamentari;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni;



- h) proventi derivanti da proprie iniziative;
 - i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Presidente.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
 4. La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Essa non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
 5. Alle spese occorrenti per il funzionamento e la gestione dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei Soci e con i proventi delle attività sociali.
 6. Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati nemmeno in modo indiretto.
 7. Gli eventuali avanzi di gestione annuali saranno impiegati per lo svolgimento di attività statuarie.
 8. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1^o gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'applicazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi. Copia del Bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

1. Il Consiglio Direttivo; Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri
2. L'Assemblea dei Soci
3. Revisori contabili (FACOLTATIVI)

Art. 9 – Consiglio Direttivo e sue competenze

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da membri eletti dall'assemblea dei soci tra tutti gli associati aventi diritto al voto.
2. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
4. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi) si procederà da parte del Consiglio Direttivo alla sostituzione degli stessi.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente
6. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente in quanto varrà doppio.
7. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, autorizzando le

A
Rome



relative entrate e le spese nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo. In particolare, il Consiglio Direttivo può:

- a) assumere il personale dipendente o stipulare contratti d'opera tenuto conto del disposto di cui al comma 6, dell'articolo 10 D. Lgs 4 dicembre 1997, numero 460;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e) nominare consigli scientifici ed ogni altro organismo, stabilendone mansioni ed eventuali compensi tenuto conto del disposto di cui al comma 6, dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- f) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- h) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- j) costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza e in tal caso nell'avviso di convocazione saranno specificati anche i luoghi audio-video collegati. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche se tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, purché venga garantito che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e di votare simultaneamente e in tempo reale, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e/o il Segretario

Art. 10 – Il Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio
2. Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività
3. Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività.
4. Egli ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
5. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – Il Segretario e Il Tesoriere





1. Il Segretario e il Tesoriere curano la gestione della cassa dell'Associazione, ne tengono la contabilità e svolgono la funzione di verbalizzazione dell'adunanza dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro delle Assemblee del Consiglio Direttivo, delle Assemblee dei Soci ed il libro dei Soci.

Art. 12 – Consiglieri

I Consiglieri espongono: proposte, progetti e iniziative utili all'Associazione. Collaborano nella divulgazione degli obiettivi, nella promozione e nella ricerca fondi. Inoltre, curano le attività di raccolta fondi dell'Associazione, quelle di percezione dei bisogni della comunità CaroAnto Amelio, le attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la ricerca di una sede specifica.

Art. 13 – Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'associazione. L'assemblea straordinaria può essere convocata dietro richiesta motivata di un decimo dei soci al direttivo. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Gli associati purché in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto in proprio e per delega. I soci minori hanno diritto di partecipazione, con diritto di parola, alle assemblee, ma vengono rappresentati nell'esercizio del diritto di voto dall'esercente la potestà genitoriale. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

2. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

3. L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dal Presidente.

4. È possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimendo il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo che convoca l'assemblea o vengono definite da un regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e adottato con delibera assembleare.

5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.



L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 15 – Bilancio o rendiconto

1. Annualmente devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
4. La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture dalle stesse previste.

Art. 16 – Lo scioglimento

In caso di liquidazione dell'Associazione per scioglimento o per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di inattività si farà riferimento alla legge vigente per considerare sciolta l'Associazione.

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 18 – Disposizioni Finali

L'Associazione per la diffusione degli scopi e delle attività precipue, si avvale di specifici organi di stampa virtuale e cura la redazione e pubblicazione. Il Consiglio Direttivo provvederà pertanto alla definizione di tali strumenti stabilendone tutte le modalità di realizzazione e di diffusione.